



TRIBUNALE DI SIRACUSA

Sezione Fallimentare

Il Tribunale di Siracusa, Sezione Fallimentare, composto dai signori magistrati,

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dott. Antonio Ali | Presidente |
| 2) dott. ssa Viviana Urso | Giudice |
| 3) dott. Sebastiano Cassaniti | Giudice rel./est. |

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 771/2016 R.G. avente ad oggetto '*ricorso per la risoluzione di concordato fallimentare*' promosso da col
patrocinio dell'avv. ;

nei confronti di

Cantiere N spa, in persona del legale rappresentante,

Confidi Nord Ovest s.c.p.a.,

Cantiere Navale di srl, col patrocinio dell'avv. Marco Spadaro;

letto il ricorso e i verbali di causa ed esaminata la documentazione in atti;

sentito il curatore,

udita la relazione del giudice delegato;

rilevato che,

vista l'avvenuta comunicazione al Pubblico Ministero e la pubblicazione nel registro delle imprese;

ritenuto che:

- il ricorrente ha introdotto domanda di risoluzione del concordato ai sensi dell'art. 137 L.F. deducendo che la fideiussione rilasciata dalla proponente Cantiere Navale di srl a garanzia dell'adempimento del concordato fallimentare è inefficace giacché rilasciata da soggetto non abilitato *ex lege*; ha spiegato infatti che Confidi Nord Ovest s.c.p.a., essendo un consorzio di garanzia collettiva (CONFIDI) c.d. minore iscritto nell'elenco di cui all'art.



155 comma 4 (oggi 112bis) del TUB, non avrebbe potuto rilasciare un garanzia come quell per cui è causa, potendo solo "favorire l'accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di banche e degli altri soggetti operanti el settore finanziario, nonché attività connesse e strumentali". Ha aggiunto che, nonostante l'omologa del concordato, non ha ricevuto alcun pagamento. Ha chiesto, pertanto, pronunciarsi la risoluzione del concordato e riaprirsi il fallimento di Cantiere Navale s.p.a.;

- costituitasi in giudizio, Cantiere Navale di proponente il concordato, ha eccepito l'avvenuto adempimento del concordato, deducendo di avere tempestivamente versato le rate previste per il pagamento degli oneri previsti nel decreto di omologazione (dopo il suo passaggio in giudicato) e, comunque, offrendo di pagare *banco iudicis* la rimanente somma pari ad € 80.000,00 con anticipo di due anni rispetto al termine previsto per l'adempimento; ha altresì eccepito la carenza di legittimazione di a chiedere la risoluzione del concordato e l'infondatezza della eccezione di inefficacia della garanzia offerta sollevata dal creditore istante;

ritenuto che,

- va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione in capo al ricorrente atteso che la stessa si fonda sull'allegazione dei fatti posti a fondamento dell'azione di responsabilità esercitata dalla curatela fallimentare nei confronti di e ceduta a Cantiere Navale di che, sebbene specificamente dedotti, sono ancora *sub iudice* e, non potendo essere oggetto di accertamento nella presente sede, non sono idonei a fondare la responsabilità del né il conseguente obbligo risarcitorio; mentre, d'altra parte, il ricorrente risulta certamente creditore della massa per € 31.730,26;

- il concordato deve ritenersi adempiuto col pagamento *banco iudicis* della somma di € 80.000,00 nelle mani dela curatore all'udienza del 12.4.2016, come dallo stesso evidenziato; d'altra parte, né il creditore istante né il curatore hanno dedotto l'inadempimento dell'obligato nel pagamento delle rate nei termini stabilito nel decreto di omologazione. Non può pertanto darsi luogo alla chiesta risoluzione, atteso che l'adempimento da parte di Cantiere Navale di fatto venire meno l'interesse alla pronuncia di risoluzione in capo al creditore ricorrente.

Invero, la denunciata inefficacia della garanzia promessa non costituisce causa di risoluzione in presenza di adempimento degli oneri concordatari giacché obbligazione evidentemente funzionale a quella costituita dal regolare adempimento degli obblighi derivanti dal concordato che, una volta eseguita regolarmente - ed anzi con anticipo -, fa venire meno la causa della obbligazione costituita dalla prestazione della garanzia promessa;

- pertanto, in mancanza di accordo tra le parti (il ricorrente ha insistito per la risoluzione) e ricordato in diritto che *"la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono al giudice conclusioni conformi in tal senso. In*



mancaza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza" (Cass. n. 1650/2010, Cass. n. 21209/2015), la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del impone il rigetto della domanda, con compensazione delle spese di lite stante, da una parte, la irrilevanza della asserita invalidità della fideiussione offerta dalla proponente in mancanza di inadempimento, dall'altra l'avvenuto adempimento del concordato nel corso del giudizio di risoluzione, che preclude l'esame del fatto posto a fondamento della risoluzione;

P.T.M.

rigetta la domanda di risoluzione del concordato fallimentare e compensa la spese di lite.

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Fallimentare del Tribunale di Siracusa il 10 maggio 2016.

IL PRESIDENTE

Dr. Antonio Ali

IL CASO .it

